Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418 in data 14 dicembre 2012

Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

RICREA
CONSORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
E
CONSORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO (RICREA)

PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO

novembre 2012

I sottoscritti

Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1 in persona dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente Ing. Manuela Zublena (in seguito "Regione") allo scopo autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 2418 in data 14 / 12 / 2012;

e

RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, (ex CNA) Via G.B. Pirelli, 27 – Milano, nella persona del direttore Federico Fusari (di seguito "RICREA");

Visto

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ha, tra l'altro, previsto la possibilità di regolare le modalità di riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata degli stessi rifiuti di imballaggio, posta a carico di produttori ed utilizzatori di imballaggi, attraverso un Accordo di Programma Quadro tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);

- la Legge Regionale 3 dicembre 2007 n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3188/XI del 2003;

- la convenzione stipulata fra la Regione Valle d'Aosta e la società Valeco SpA per la gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di Brissogne, ivi comprese le operazioni finalizzate al ricevimento ed al recupero dei rifiuti valorizzabili sia derivanti dalle raccolte differenziate comunali che derivanti da attività produttive, commerciali, di servizi e professionali direttamente conferiti dai produttori, sottoscritta in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3200, del 30 dicembre 2002;

- l'accordo di Programma Quadro Anci-Conai per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio, rinnovato in data 23 dicembre 2008 (di seguito

"Accordo Quadro"), con durata quinquennale (2009 – 2013) che, al punto 6 prevede, in via generale, accordi volontari per meglio promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata, soprattutto nei contesti territoriali a maggiore criticità come, tra l'altro, le zone montane a bassa densità abitativa;

- l'Allegato Tecnico Imballaggi Ferrosi del citato Accordo Quadro (allegato al presente accordo di programma quale parte integrante e sostanziale) che, sottoscritto anche da RICREA, prevede espressamente, tra l'altro, al punto 8, che vengano realizzate, a livello anche regionale, attività e interventi di informazione e sensibilizzazione, finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta;

- che tale Allegato Tecnico prevede tutte le condizioni di ritiro da parte di RICREA dei rifiuti di imballaggio in acciaio di origine domestica o comunque conferiti a servizio pubblico, rimandando peraltro a convenzioni locali, basate su "Condizioni generali" concordate tra le parti a livello nazionale, la regolazione dei rapporti contrattuali tra RICREA e i Comuni o i soggetti dagli stessi delegati al fine del riconoscimento dei corrispettivi previsti a fronte dei maggiori oneri per la raccolta differenziata;

- il Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il CONAI per ottimizzare e incrementare nel territorio regionale la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, sottoscritto dalle parti in data 3 luglio 2012, e la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 in data 25 maggio 2012 che ha approvato il sopra citato protocollo;

- l'accordo analogo al presente accordo fra Regione e CNA (ora RICREA), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2783 in data 30 luglio 2001;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2418 in data 14 / 12 / 2012 con la quale è stato approvato il nuovo Accordo di Programma tra la Regione e RICREA per promuovere la raccolta, il riciclaggio e il recupero di imballaggi in acciaio;

considerato

1. che la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, costituisce Autorità di ambito territoriale ottimale unico per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, mentre per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (autorità di subATO);

2. che la Regione Valle d'Aosta ha espresso il parere di conformità relativo a tutti i Piani di subATO redatti dalle autorità di subATO in conformità all'art. 8 della l.r. 31/2007 e che tali Piani di subATO costituiscono il documento di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

3. che l'azienda VALECO Spa, azienda di riferimento unica per il conferimento dei rifiuti da imballaggio per tutta la Regione, ha stipulato nel 2010 le convenzioni con i consorzi previsti dall'art. 223 del D.Lgs 152/2006 (di seguito Consorzi di filiera);

4. che in attuazione delle convenzioni sopra citate il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne costituisce punto di conferimento obbligatorio per i Comuni della Regione di tutte le tipologie di rifiuto urbano, ivi compresi quelli soggetti a valorizzazione e che il soggetto concessionario del servizio integrato di gestione dei rifiuti della Regione è incaricato di provvedere alla gestione degli stessi ai fini del recupero;

5. che l'Accordo Quadro, al punto 6, favorisce lo sviluppo di accordi volontari a livello territoriale con Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori e operatori economici interessati, al fine di promuovere, tra l'altro, l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata e l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità;

6. che, a seguito del citato rinnovo dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI e del relativo Allegato Tecnico Imballaggi Ferrosi, si è reso necessario rinnovare le convenzioni locali sulla base delle nuove condizioni e, quindi, per regolare i rapporti inerenti la raccolta differenziata

dei rifiuti d'imballaggio ferrosi nella regione, sottoscrivere una nuova convenzione tra RICREA e la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

7. che RICREA ribadisce e rafforza l'auspicio che si realizzino, per quanto possibile, sistemi integrati di raccolta differenziata e di avvio a recupero/riciclo, razionalizzati anche su base territoriale, e individua nella facoltà di stipulare accordi volontari lo strumento privilegiato per favorire tale processo;

8. che RICREA e la Regione intendono collaborare per migliorare ulteriormente la performance di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggi ferrosi prodotti nel territorio regionale, anche attraverso l'eventuale revisione delle modalità di raccolta di tali rifiuti, qualora comportassero migliori efficienze di riciclo e recupero e minori costi;

9. che RICREA e la Regione ritengono opportuno estendere la loro collaborazione al monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti d'imballaggio ferrosi, anche non riferibili al circuito dei rifiuti solidi urbani, prodotti sul territorio regionale, al fine di approfondire la conoscenza e il controllo dell'intero sistema del recupero e dello smaltimento;

convengono quanto segue

Articolo 1 - (Oggetto dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma intende promuovere l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio ferrosi svolta nella Regione, attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione delle iniziative esistenti sul territorio.

Articolo 2 - (Obiettivi dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma ha la finalità di:

a) promuovere la raccolta dei rifiuti da imballaggio ferrosi nel territorio della Regione;

b) favorire la Regione nella gestione della frazione di imballaggi ferrosi anche attraverso campagne specifiche di raccolta;

c) individuare il Centro regionale di Brissogne quale piattaforma di conferimento e avvio al riciclo del materiale derivante dalla raccolta differenziata e dalla separazione dei rifiuti da imballaggio ferrosi;

d) riconoscere la copertura territoriale della Regione in termini di attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti da imballaggio ferrosi;

e) avviare incontri periodici tra RICREA e la Regione volti allo scambio di informazioni sulle attività di raccolta differenziata e al monitoraggio dei relativi risultati;

f) avviare un fattivo rapporto di collaborazione tra RICREA e la Regione anche in termini di comunicazione e informazione alla cittadinanza sulle attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti da imballaggio ferrosi.

Articolo 3 - (Impegni delle Parti)

Al fine di promuovere adeguatamente i contenuti del presente Accordo di Programma la **Regione** si impegna a:

a) collaborare alle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione anche avvalendosi del soggetto concessionario del servizio di gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne;

b) delegare per la Regione il soggetto concessionario del servizio di gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne alla stipula di una convenzione con RICREA;

c) comunicare tutte le informazioni in suo possesso sullo stato di attivazione sul territorio della raccolta differenziata degli imballaggi ferrosi (modalità di raccolta, attrezzature impiegate, quantità conferita presso il Centro regionale di Brissogne e quantità separata presso il centro);

d) avviare l'analisi e la valutazione dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti da imballaggio ferrosi, al fine di verificare le quantità recuperate/recuperabili di tale frazione e di determinare possibili azioni al fine di migliorare la raccolta differenziata e il recupero;

e) qualora la Regione decidesse di attivare, per i rifiuti da imballaggio ferrosi, nuove modalità di conferimento presso il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne, e/o modalità di raccolta differenziata, dovrà concertare tali variazioni con RICREA, al fine di ottimizzare la raccolta e il successivo recupero di tali rifiuti e di garantire economicità ed efficienza nella gestione di detti flussi;

f) promuovere, in accordo con RICREA e con i sotto Ambiti Territoriali

Ottimali di gestione dei rifiuti urbani, iniziative volte a promuovere la raccolta degli imballaggi ferrosi presso le utenze selezionate, anche con campagne specifiche, presso località a forte vocazione turistica e nelle scuole.

Al fine di promuovere adeguatamente i contenuti del presente Accordo di Programma il **Consorzio RICREA** si impegna a:

a) garantire il ritiro e il successivo avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggio ferrosi provenienti dalla Valle d'Aosta, compresi i rifiuti derivanti da attività di raccolta differenziata effettuate in occasione di "giornate ecologiche" o da iniziative e campagne specifiche di raccolta, conferiti presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne;

b) comunicare alla Regione Valle d'Aosta i quantitativi di rifiuti da imballaggio ferrosi raccolti nella regione e avviati a riciclo da RICREA, al fine della relativa contabilizzazione nell'ambito degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia della Regione;

c) collaborare con la Regione per un'eventuale attivazione di nuove modalità di raccolta sul territorio regionale, inclusa una raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio ferrosi;

d) collaborare all'organizzazione delle attività di informazione e educazione organizzate sul territorio regionale, quali, ad esempio, le "giornate ecologiche", anche fornendo materiale informativo e di comunicazione sui temi della raccolta degli imballaggi ferrosi e del relativo recupero (e.g. manifesti, locandine, pieghevoli, etc.);

e) collaborare con la Regione alla realizzazione di periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini a sostegno di eventuali nuove modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ferrosi e sul recupero e riciclo degli stessi, tenendo anche conto della particolare vocazione turistica della Regione;

Articolo 4 - (Pubblicità dell'Accordo di Programma)

I firmatari si impegnano a favorire e a sostenere tutte le azioni utili ad assicurare la diffusione delle informazioni relative agli impegni assunti dalle parti con la stipula del presente accordo di programma. Le parti si

impegnano altresì a diffonderne i risultati, anche parziali, attraverso i propri canali informativi.

Articolo 5 - (Durata dell'Accordo di Programma)

Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2013 (periodo di validità del nuovo Accordo Quadro Anci-Conai 2009 – 2013).

Saint-Christophe,

Per la Regione Valle d'Aosta
Assessore regionale al Territorio e Ambiente
Ing. Manuela Zublena ……..……..……

Per RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio
Il direttore Federico Fusari ……..……..……

Allegato Tecnico imballaggi ferrosi (Accordo ANCI-Consorzio Nazionale Acciaio)

1. Oggetto dell'Allegato

Il presente Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base ferrosa primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata, che rappresenta la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero. Altre forme integrative di raccolta di rifiuti di imballaggi ferrosi, parimenti concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo, sono indicate nel Piano Specifico di Prevenzione e nella Convenzione del CNA.
Le disposizioni che seguono riflettono quanto previsto dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI siglato in data 23 dicembre 2008.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una Convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato CNA, e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".

3. Obblighi delle parti

a) Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da raccolta differenziata.
CNA, direttamente o tramite Operatori incaricati, si impegna alla presa in carico del materiale, e alla conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve, presso le piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della Convenzione.
CNA e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi, raccolto nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato.
Ove possibile, l'ANCI direttamente o attraverso i gestori del servizio potrà disporre una lista delle proprie piattaforme utili, che sarà integrata con le segnalazioni fornite dagli Operatori incaricati da CNA.
L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro 25 km stradali dal centro geografico dell'ambito di raccolta. Per distanze superiori o per conferimenti da isole minori il Convenzionato e l'Operatore designato in Convenzione concorderanno l'onere dovuto.

b) Le Convenzioni locali disciplineranno, anche con attenzione ai sistemi territoriali di cui al punto 6.1.b dell'Accordo Quadro, le modalità e le condizioni economiche di eventuali conferimenti diretti da parte del Convenzionato agli impianti di riciclaggio del rifiuto ferroso raccolto, nonché del ritiro dalla piattaforma dello stesso, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.

c) Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

d) Il conferimento ed il ritiro del rifiuto a base ferrosa avviene di norma in forma sfusa. Qualora risulti opportuno, CNA, anche attraverso i propri Operatori, ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi quali pressatura ed effettuazione dei carichi; le parti potranno, in sede locale, definire i relativi corrispettivi.

4. Modalità e obiettivi di raccolta

a) Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da CNA ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 205 del D.Lgs. 152/06, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 225, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ai relativi Piani Provinciali.

b) Qualora sia attivata una metodica di raccolta promiscua, ovverosia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche della medesima composizione, pur se non riconducibili agli imballaggi (f.m.s.), il Convenzionato CNA potrà collocare sul libero mercato le suddette f.m.s. oppure cederle all'operatore CNA sulla base di un libero accordo tra le parti.

5. Corrispettivi, oneri di smaltimento e qualità

a) Il corrispettivo per la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da corrispondere ai Convenzionati è indicato nella tabella seguente, che riporta altresì le fasce di qualità (frazioni estranee) e i relativi oneri di smaltimento.
La percentuale di frazioni estranee, rifiuti non ferrosi non solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa senza variazioni di corrispettivo nella misura del 5% in peso.
I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.3.

Frazioni estranee	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento
Fino a 5%	82,24	A carico CNA (Operatore)
Oltre 5% e fino a 10%	69,67	A carico del Convenzionato
Oltre 10% e fino a 15%	57,11	A carico del Convenzionato
Oltre 15% e fino a 20%	37,69	A carico del Convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, CNA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.
Nel caso di Convenzioni che prevedano il ritiro da parte del Convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente art. 3.

b) CNA, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, presente sul carico, all'atto del conferimento presso la piattaforma o presso l'Operatore incaricato, anche mediante verifiche a sorpresa, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti.

c) Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione della verifica di un campione a carico di CNA, secondo le seguenti modalità:
a. individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;
b. pesatura del campione individuato;
c. cernita dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa;
d. cernita dei rifiuti ferrosi non da imballaggio (f.m.s.);
e. pesatura delle frazioni cernite;
f. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rif. Imb. cerniti} + \text{Peso rif. ferrosi non da imballaggio})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

d) Un'eventuale verifica annuale, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente. Nel caso in cui venga respinto del materiale per frazioni estranee superiori al 20% in peso, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuata, presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata, un'analisi in contraddittorio del campione del rifiuto a base ferrosa conferito, secondo la procedura di cui sopra e con spese a carico del richiedente.

6. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CNA, per i rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti, con cadenza mensile.
Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti o un documento equivalente; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione.
Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture verranno segnalati al Comitato di Verifica di cui all'articolo 8 della parte generale dell'Accordo Quadro.
I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

7. Recesso/rientro dalle Convenzioni

a) Durante tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro il Convenzionato può recedere dalla Convenzione dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni al CNA e all'Operatore incaricato. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della Convenzione.

b) Il Convenzionato che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente la Convenzione disdettata, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre allo stesso Convenzionato non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dal presente Allegato Tecnico.

c) Superati i 24 mesi di assenza di conferimenti da parte del Convenzionato, il CNA si riserva il diritto di disdire la Convenzione. Tale termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi qualora il Convenzionato manifestasse la volontà di attivare i conferimenti, ovvero cedere delega ad altro Convenzionato, ovvero in presenza di comprovate problematiche territoriali.

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il CNA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a CNA.

9. Recupero di frazioni metalliche a base ferrosa

(imballaggi e frazioni merceologiche similari) presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione

In attuazione di quanto previsto ai punti 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il recupero e il riciclaggio di imballaggi primari e f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione, le parti concordano che le frazioni ferrose risultanti da opportuna separazione, qualora non autonomamente avviate al mercato o al riciclaggio da parte del Convenzionato, potranno essere conferite a CNA, che riconoscerà al gestore dell'impianto i corrispettivi che verranno determinati in ragione della qualità e lavorabilità dei suddetti materiali, sulla base di specifici accordi territoriali sottoscritti dalle parti interessate.

10. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come dettagliatamente riportato nell'allegato A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

11. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per CNA

Il CNA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale .....

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione
Numero iscrizione REA .....
Provincia .....
Comune .....
Via .....
N. civico ..... C.A.P. ..... num telefonico ..... / ..... Totale addetti unità locale .....

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)
Provincia ..... Cod Provincia .....
Comune .....
Via .....
N. civico ..... C.A.P. ..... num telefonico ..... / .....

Referente
Ruolo Referente .....
Nome ..... Cognome .....
Provincia ..... Cod Provincia .....
Comune .....
Via ..... N. civico ..... C.A.P. .....
num telefonico ..... / ..... Cell ..... Fax ..... / ..... Email .....

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: ..... (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La "Sezione 2" viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in "Sezione 1" e in "Sezione 2" potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc).

Allegato B – Dati CNA

Convenzionato	Elenco Comuni serviti	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (Euro * 1000)